

E' anche un problema di libertà

Le norme sulla stampa si applicano a Internet?

Alcuni tribunali rigettano le richieste di iscrizione delle testate telematiche nel registro della stampa, altri le accettano con motivazioni non sempre convincenti. Analizziamo i termini della questione e vediamo quali possono essere le soluzioni.

di Manlio Cammarata

Torniamo su un argomento toccato più volte in queste pagine, e in particolare sul numero 168 del dicembre '96: il riconoscimento della natura di "stampa periodica" per certi tipi di informazione telematica. Il problema è sempre aperto ed è necessario che venga risolto nella maniera più rapida e soddisfacente possibile, perché il ruolo dell'informazione on-line cresce di giorno in giorno.

Questa volta lo spunto viene da un caso concreto. Il 14 aprile scorso è stata presentata al Tribunale di Roma la richiesta di iscrizione nel registro della stampa di una testata da pubblicare su Internet. Mentre scrivo, ai primi di maggio, la decisione è ancora in sospeso: il magistrato si trova di fronte a un compito difficile, perché si rende conto della sostanziale fondatezza della richiesta, ma i suoi margini discrezionali sono stretti. Le leggi considerano solo i giornali di carta e i notiziari radiofonici e televisivi, in termini tali da escludere, almeno a una prima analisi, l'informazione on-line. In alcuni casi sono state trovate soluzioni di compromesso, ricorrendo a formulazioni ambigue della richiesta, che hanno consentito ordinanze di iscrizione un po' tirate per i capelli; molto spesso però i tribunali rigettano le domande con una motivazione semplice e difficilmente attaccabile: la legge non lo prevede.

La legge, in questo caso, è la n. 47 dell'8 febbraio 1948 e dice testualmente: **1. Definizioni di stampa o stampato.** - Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qual-

siasi modo destinate alla pubblicazione. Non c'è dubbio che l'informazione telematica non rientra in questa definizione. Secondo l'interpretazione più diffusa, è chiara l'intenzione del legislatore di disciplinare solo la carta stampata, perché a quel tempo esistevano già i giornali radio e probabilmente non si riteneva opportuno sottoporre alle norme sulla stampa quella che allora era esclusivamente informazione "di Stato". Il problema si è posto con la nascita dell'emittenza privata, e opportunamente la legge 14 aprile 1975 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" ha sancito con l'articolo 7: *Ai telegiornali ed ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.* La stessa disposizione è ripetuta testualmente, e inutilmente, nella legge "Mammì" del 1990 e anche nel disegno di legge S1138 ("Maccanico") in discussione al Senato. Su questo torneremo più avanti.

L'iscrizione conviene?

Dunque, almeno a una prima analisi della normativa, non c'è nessuna possibilità di ottenere l'iscrizione di una testata telematica nel registro della stampa. Ma qualcuno chiederà: è necessario, o almeno conveniente che un organo di informazione on-line sia assimilato a un giornale?

La risposta non è semplice, perché ci sono aspetti sostanziali, economici e organizzativi. Bi-

sogna partire dall'art. 21 della Costituzione: *Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.* Questo significa che nessuno mi può impedire di pubblicare, su Internet o altrove, tutto quello che mi pare (purché non sia contrario alla legge). Ma il secondo comma dell'art. 21 aggiunge: *La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizza, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.* E qui le cose si complicano. A prima vista questo comma estende le garanzie per la libertà di espressione, ma nello stesso tempo pone un vincolo. Prevede infatti una "legge sulla stampa", che è appunto la 47/48, che contiene le norme per "l'indicazione dei responsabili". Ci sono poi altre norme, in particolare una legge del 1939 (modificata nel '45) e soprattutto il Regio Decreto n. 561 del 1946 che definisce appunto le regole per il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni. L'art. 21 della Costituzione entra poi in ulteriori dettagli: indica quando

è consentito il sequestro per iniziativa della polizia giudiziaria, prevede che una legge possa stabilire che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica e infine vieta le pubblicazioni "contrarie al buon costume".

In sostanza l'art. 21 distingue tra la libertà di manifestazione del pensiero in generale e la libertà di stampa. La prima (è sottinteso) deve svolgersi nel generico rispetto della legge, la seconda è soggetta a una particolare normativa, soprattutto di carattere penale, che costituirebbe il contrappeso a una situazione di particolare e parziale "immunità".

Vediamo ora gli aspetti essenziali della normativa sulla stampa nella legge del '48. L'art. 2 prescrive le indicazioni che devono essere obbligatoriamente riportate su ogni stampato (luogo e anno della pubblicazione, nome dello stampatore o dell'editore e così via); l'art. 3 stabilisce che *Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile*, mentre l'art. 4 si occupa del proprietario della testata, che deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche. Particolarmente importante è l'art. 5: *Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non*

La libertà di stampa è una carta bollata

Affinché una pubblicazione possa essere considerata "giornale o periodico" a norma di legge, è necessario che sia iscritta in un registro tenuto dal tribunale competente per il territorio in cui si effettua la pubblicazione. Se il proprietario o l'editore sono società è necessario inoltre seguire una lunga e complessa serie di prescrizioni, che hanno lo scopo di assicurare la trasparenza della proprietà stessa evitando le concentrazioni editoriali. Inoltre ci sono vecchie norme di polizia, poco adatte a un paese democratico, che prescrivono il deposito da parte dello stampatore di alcuni esemplari della pubblicazione alla Prefettura e alla Procura della Repubblica.

Vediamo la parte relativa al Tribunale, seguendo il vademecum predisposto dalla sezione stampa del Tribunale di Roma. Il proprietario della testata deve presentare al Tribunale la richiesta di iscrizione, in carta bollata e con firma autenticata. Nella richiesta deve essere indicato il titolo del periodico, la sede, il carattere e la periodicità, la tecnica di diffusione (stampa, radio, TV, ecc.), come si legge nell'articolo in queste pagine). Se l'editore è diverso dal proprietario, deve a sua volta presentare una dichiarazione in carta bollata e con firma autenticata. Una terza dichiarazione in carta bollata e con firma autenticata deve essere presentata dal direttore responsabile, che deve allegare il certificato di iscrizione all'Ordine dei giornalisti, anche questo munito di bollo.

Per tutti questi signori il Tribunale richiede anche il certificato di cittadinanza, di godimento dei diritti politici e di residenza (solo quello di cittadinanza è esente da bollo). Naturalmente, dove i Comuni lo prevedono, è possibile presentare un certificato unico, ed è anche possibile ricorrere all'autocertificazione ai sensi della

legge n. 15 del 1968.

Riassumendo: una fila per acquistare le marche da bollo, una fila per chiedere il certificato dell'Ordine dei giornalisti, una per ritirarlo; una fila per i certificati, due per l'autenticazione delle firme (una per acquistare le "marche comunali" e una per ottenere l'autenticazione); un'altra per presentare le richieste al Tribunale, sperando che tutto vada bene e basti un'ulteriore fila per avere il certificato di iscrizione. Se poi il proprietario o l'editore è una società, occorrono altre file alla Camera di commercio per ottenere il relativo certificato di vigenza e dal notaio per la copia autentica (in bollo) dell'atto costitutivo e dello statuto.

Ottenuta l'iscrizione, si ricomincia con le file per la registrazione della testata presso l'ufficio del Garante dell'editoria, che è obbligatoria per i periodici editi o di proprietà di persone giuridiche ed è necessaria anche per avere diritto alle "provvidenze". Poi è bene fare un salto in Prefettura per conoscere le modalità di deposito delle copie (dovrebbe provvedere lo stampatore per i periodici cartacei; come si fa per quelli telematici?).

La legge 241/90 sul procedimento amministrativo non serve a nulla, il cittadino continua a fare il postino per conto degli uffici pubblici, le ore lavorative perdute in fila si accumulano a milioni. Se qualcuno chiede perché non si fa uno sportello unico per tutti gli adempimenti, perché il Tribunale stesso non autentica le firme e non si procura i certificati, perché non si predispone un unico formulario da far sottoscrivere a tutti gli interessati e trasmettere in copia all'ufficio del Garante, magari via e-mail, viene guardato come se fosse matto.

Ah, dimenticavo: tutto questo serve per assicurare la "libertà di stampa".

Shhh... Non svegliatelo!

Anche se dorme quello che avrebbe potuto vedere e sentire non andrà perduto. Il Teatro alla Scala, che ha tra i suoi fini istituzionali la tutela del patrimonio artistico e culturale, con il sostegno operativo della Fondazione per il Teatro alla Scala, ha avviato il progetto per la salvaguardia dell'intero Archivio Musicale su CD-R. Cinquant'anni di opere, concerti, spartiti e documenti saranno resi eterni da un supporto digitale, il CD-R professionale TDK. Da molti anni leader nei supporti per la registrazione magnetica, TDK ha sviluppato nuovi media digitali della massima affidabilità, durata e velocità, per la registrazione professionale dei dati, dei suoni e delle immagini. Oggi TDK mette la sua competenza al servizio della Scala, per conservare questa memoria culturale a favore delle nuove generazioni.



TDK

TDK Italia S.p.A. • C.so Buenos Aires, 36 • 20124 Milano
telefono (02) 2952.3945 - fax (02) 2952.2843

TDK.generation



La maggior parte dell'informazione italiana on-line è costituita da supplementi di pubblicazioni cartacee, e non si pone quindi il problema dell'iscrizione della testata nel registro della stampa.

quelle telefoniche sì, perché consistono nello sconto del 50 per cento su qualsiasi tipo di collegamento. Non è poco, per un mezzo che può esistere solo grazie alle linee telefoniche.

Non tutto il WWW è "stampa"

Prima di rispondere al quesito di partenza, se convenga o possa essere considerato obbligatorio richiedere l'iscrizione

di un organo di informazione telematica nel registro della stampa, dobbiamo chiarire un altro punto essenziale: che cosa, di tutto quello che passa su Internet, possa ragionevolmente essere considerato "stampa". In parte la definizione del codice postale può adattarsi alla maggior parte dei siti del World Wide Web: ci sono milioni di pagine che vengono aggiornate a intervalli non superiori ai sei mesi, con lo stesso titolo e con contenuti di volta in volta diversi. La questione è nell'avverbio "regolarmente" e nella precisazione "fra un numero e l'altro", perché le pagine di solito vengono aggiornate parzialmente e a intervalli non predefiniti, sicché non è facile distinguere fra un "numero" e il successivo (altre norme prevedono l'identità di contenuto in tutte le copie di uno stesso numero, si dovrebbe quindi dedurre che ogni aggiornamento costituisce pubblicazione di un nuovo numero).

C'è un'altra differenza tra un notiziario stampato e uno telematico: mentre il contenuto del primo cambia completamente tra un numero e il successivo, il secondo si forma "per aggiunte", perché le informazioni precedenti restano di solito disponibili al lettore (questo è uno dei vantaggi dell'informazione on-line); tuttavia questo non sembra essenziale per la materia in discussione. Il punto è che sulla Rete ci sono siti che, alla luce del più elementare buon senso, fanno informazione né più né meno che i giornali, le agenzie di stampa e i notiziari radiofonici e televisivi. A questi siti dovrebbero essere applicate le disposizioni sulla stampa. Il problema che si potrebbe porre è se "tutti" i siti che fanno informazione telematica debbano essere considerati "stampa", e non è un problema da poco. Infatti,

sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria: 1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vicedirettore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo o la natura della pubblicazione; [...] 3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale; [...]

Fermiamoci qui, per il momento, perché c'è un problema: che differenza c'è tra la "stampa" in generale (art. 1) e i "giornali e periodici" che, secondo l'art. 3, devono avere un direttore responsabile e chiedere la registrazione? La legge non lo dice e bisogna ricorrere a un'altra fonte, il codice postale, che agli articoli 55 e 56 definisce come stampe periodiche quelle che si pubblicano regolarmente con un intervallo non eccedente i sei mesi fra un numero e l'altro con lo stesso titolo, non costituiscono opere determinate e sono tali da poter durare indefinitamente, con contenuto diverso tra un numero e l'altro.

Tralasciamo le norme penali, che riguardano soprattutto la responsabilità del direttore per "omesso controllo" sui contenuti della pubblicazione, e completiamo il quadro ricordando che una serie di disposizioni prevede tariffe postali e telefoniche ridotte per le testate registrate all'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Naturalmente le agevolazioni postali non interessano una pubblicazione telematica, ma

Questo è il primo numero di InterLex, la testata che ha chiesto la registrazione al Tribunale di Roma come periodico diffuso attraverso Internet (<http://www.eureka.it/interlex>).

se si accettasse questa ipotesi, si dovrebbero registrare migliaia di "testate", e quelle che non chiedessero la registrazione dovrebbero essere classificate e punite come "stampa clandestina", ai sensi dell'art. 16 della legge 47/48: **Stampa clandestina.** - *Chiunque intraprende la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prevista dall'art. 5 è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire cinquecentomila [...]*

Evidentemente occorre stabilire un criterio di selezione, che potrebbe essere da una parte fondato su valutazioni di tipo soggettivo (distinguendo chi pubblica qualcosa su Internet solo per esprimere le proprie idee da chi intraprende un'attività editoriale stabile), e dall'altra su requisiti oggettivi, come l'organizzazione di un'impresa editoriale, sia pure di dimensioni minime, l'attività anche non continuativa di giornalisti iscritti all'albo professionale, la previsione di aggiornamenti regolari e così via. A ben vedere basterebbe stabilire che le norme sulla stampa si applicano ai siti che chiedono l'iscrizione, perché dovrebbero possedere i requisiti previsti dalla legge del '48. Tutti gli altri potrebbero continuare tranquillamente la loro attività, in quanto libera manifestazione del pensiero tutelata dall'art. 21 della Costituzione.

Partendo da queste premesse, possiamo rispondere alla domanda se sia opportuno chiedere l'iscrizione (escludendo, allo stato della normativa, che possa essere obbligatorio). La risposta è "dipende". La necessità di nominare un direttore responsabile - che deve essere un giornalista iscritto all'albo professionale dei professionisti o dei pubblicisti - può comportare un onere economico non sostenibile per una piccola testata, senza considerare il peso degli adempimenti burocratici. D'altra parte c'è da considerare il terzo comma dell'art. 21 della Costituzione, che limita a casi ben determinati la possibilità di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. Poniamo il caso che un sito sia coinvolto, anche indirettamente, in atti illeciti, come la diffusione di software copiato illegalmente o un reato previsto dalla legge 547/93 sui crimini informatici. Se il sito (o alcune pagine diffuse da questo) non fosse registrato come stampa, il magistrato inquirente potrebbe

disporre il sequestro anche solo a scopo probatorio; nel caso di una pubblicazione registrata questo sarebbe impossibile.

Un altro, non trascurabile, vantaggio, è dato dalle tariffe agevolate per le linee telefoniche, che in molti casi potrebbe compensare ampiamente gli altri oneri, considerando che la connettività è una delle voci di costo più significative nella gestione di un sito Internet. Ma il punto essenziale è di ordine più generale: chi svolge professionalmente un'attività editoriale on-line di carattere giornalistico dovrebbe avere un interesse a qualificare come "stampa" il suo sito, per distinguere dalle pagine commerciali o dalle iniziative velearie tanto comuni sulla Rete, oltre che per qualificare l'informazione stessa e valorizzare il proprio lavoro.

Un ultimo aspetto, tutt'altro che marginale, deriva dalla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali: per l'esercizio della professione giornalistica sono previste attenuazioni non indifferenti della normativa, in particolare per quanto riguarda il consenso dell'interessato. Per comprendere bene la portata delle limitazioni previste dall'art. 25 della 675 si deve attendere l'emanazione del codice deontologico; d'altra parte il decreto legislativo n.123 del 9 maggio scorso (che contiene le prime modifiche e integrazioni alla legge sui dati personali) indica un'apertura significativa a favore di qualsiasi attività giornalistica o di manifestazione del pensiero (il testo è su Net_Lex alla URL http://www.mclink.it/forum/netlex/dl123_97.htm).

Tutto questo discorso, però, presuppone la soluzione del punto centrale: l'accettazione della domanda di iscrizione da parte del Tribunale, con l'ostacolo costituito dall'apparentemente insormontabile art. 1 della legge del '48. Insormontabile?

La soluzione c'è

Torniamo al caso citato all'inizio, alla registrazione della testata telematica chiesta il 14 aprile. Il Tribunale di Roma fornisce a chiunque ne faccia richiesta un utile elenco degli adempimenti necessari per l'iscrizione nel registro della stampa. Vi si legge fra l'altro: *Alla richiesta di registrazione devono essere allegati due dichiarazioni [...] dalle quali risultino [...] il titolo del periodico, la sede dello stesso, il carattere e la periodicità, la tecnica attraverso la quale sarà diffuso (tecniche attuali: stampa, radiodiffusione sonora e televisiva, teletext: in Italia il VIDEOTEL della TELECOM e il TELEVIDEO della RAI, telescrivente, videocassetta, compact disc, musicassetta-nastro magnetico, rete telegrafica, personal computer, rete telefonica, audiotex-audiotel, CD-ROM, floppy disc).*

Ma allora c'è anche Internet! Infatti, se mettiamo insieme la rete telefonica e il personal computer, otteniamo il sistema di diffusione di qualsiasi pubblicazione telematica. Su questa base è stata formulata la richiesta di iscrizione per un periodico "che sarà trasmesso a mezzo rete telefonica e personal computer". La formula è stata considerata inaccettabile, perché, secondo il Tribunale, il periodico deve essere diffuso "o" attraverso la rete telefonica "o" attraverso il personal computer. Il che è strano, perché col solo PC non si può trasmettere nulla e con la sola rete telefonica qualsiasi cosa, anche un notiziario vocale, che non ha niente a che vedere con Internet. La solita soluzione "all'italiana" consisteva nell'eliminazione di uno o l'altro dei termini, ma il richiedente voleva che la sua testata fosse iscritta per quello che è, cioè un periodico diffuso su Internet. Dopo un cordiale scambio di idee con il giudice delegato alla sezione stampa, ha presentato un'integrazione alla prima richiesta, con l'esatta indicazione: *il periodico sarà diffuso in formato digitale con i protocolli tecnici della rete Internet.*

Una patata bollente, per dirla alla buona, consegnata nelle mani del magistrato. Infatti l'art. 5, terzo comma, della legge n. 47 dice: *Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina entro quindici giorni l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.* Riterrà il magistrato che i documenti presentati sono "regolari"? Se accetterà la definizione, ci sarà finalmente un precedente al quale altri tribunali potranno fare riferimento e il problema potrà dirsi risolto "in via giurisprudenziale", come dicono i legulei. In caso contrario dovrà motivare il rigetto della domanda e sulla base della motivazione potrà essere presentato un ricorso. E qui la questione si ingarbuglia, perché i precedenti sono contraddittori.

Infatti non è chiara la natura giuridica del procedimento di iscrizione di una testata giornalistica: secondo alcuni esso deve essere considerato un atto di "volontaria giurisdizione", e allora il ricorso va presentato alla Corte d'appello; secondo altri è un procedimento di natura amministrativa e quindi è necessario appellarsi al TAR. In casi prece-

denti l'uno e l'altro organo hanno dichiarato la propria incompetenza e rigettato il ricorso. Si verifica quindi un "conflitto di giurisdizione", che dovrebbe essere risolto dalla Corte Suprema di Cassazione a sezioni riunite; quindi il caso tornerebbe al TAR o alla Corte d'appello, a seconda della decisione della Corte di Cassazione. Ma a questo punto si porrebbe daccapo il problema dell'art. 1, con il rischio di una decisione negativa.

Ma, a mio avviso, la soluzione del problema è a portata di mano, perché un'interpretazione estensiva dell'art. 1 è possibile, anzi, è già stata fatta dallo stesso Tribunale di Roma. Non c'è dubbio, infatti, che l'inserimento delle testate videotex, audiotex e simili, contenuta nel "vademecum" distribuito dallo stesso Tribunale costituisce un'interpretazione estensiva della norma del '48: l'ulteriore estensione a Internet ne sarebbe il naturale completamento.

Il punto è questo: si può, a mio avviso, sostenere che l'art. 1 della legge 47/48 si riferisce a qualsiasi tipo di testata, perché con la formula *tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione*, si comprendevano tutte le forme di diffusione allora possibili da parte di soggetti privati. I radiogiornali, infatti, costituivano una "privativa" dello Stato, in quanto la radio era in regime di monopolio e la natura giuridica dell'editore pubblico era del tutto differente da quella degli editori privati, per i quali era imposta la normativa sulla stampa. La prova di questa situazione è nel fatto che le norme del '48 sono state estese all'editoria privata radiotelevisiva, non appena essa si è sviluppata. Oggi, che si sta sviluppando l'editoria telematica, non estendere ad essa le norme sulla stampa porterebbe a una differenza di trattamento tra soggetti che compiono la stessa attività, indipendentemente dal mezzo usato.

E qui si vede un'altra strada per arrivare alla registrazione delle testate telematiche: nel caso di rigetto della richiesta "campione" presentata a Roma in aprile, si potrebbe sollevare un'eccezione di incostituzionalità dell'art. 1 fin dal primo ricorso. E' evidente infatti che il rifiuto della registrazione si risolverebbe in una disparità di trattamento tra editori cartacei e radiotelevisivi da una parte ed editori telematici dall'altra, che contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione: *Tutti i cittadini [...] sono eguali davanti alla legge.*

Dunque il giudice si sostituirebbe in qualche misura al legislatore, cosa che di questi tempi viene molto criticata. Ma allora, perché il legislatore non provvede? L'art. 10 del disegno di legge S1138 ripete (ripete inutilmente, perché la norma non è mai stata abrogata) la disposizione delle leggi del '75 e del '90: *Ai telegiornali ed ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici, eccetera eccetera.* Basterebbe scrivere: *Alle testate telematiche che facciano richiesta di iscrizione nel registro della stampa si applicano le norme della legge n. 47 dell'8 febbraio 1948.*

E' così difficile?

di Manlio Cammarata

Buone letture

Tutto quello che avreste voluto sapere sulla tutela dei dati personali...

Riccardo Imperiali - Rosario Imperiali
La tutela dei dati personali
Vademecum sulla privacy informatica
 pp. 379
 Il Sole 24 Ore, Milano, 1997



Giovanni Buttarelli
Banche dati e tutela della riservatezza
La privacy nella società dell'informazione
 pp. 593
 Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, 1997



Siamo a tre, ed è solo l'inizio. Dopo il manuale di Umberto Rapetto recensito sul n. 172, ecco altri due testi sulla legge 675/96, che vale la pena di esaminare insieme perché si completano a vicenda.

Il primo (in ordine di pubblicazione) è opera degli avvocati Riccardo e Rosario Imperiali, che disegnano un percorso critico e ragionato all'interno della legge, dal punto di vista delle imprese e degli enti pubblici che dovranno osservarla. Il secondo libro può essere visto come la fatica conclusiva del lavoro di Giovanni Buttarelli, il magistrato dell'Ufficio legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia che per oltre cinque anni ha seguito i lavori europei e il difficile iter parlamentare dei diversi disegni di legge italiani.

Due punti di vista, dunque, assai diversi, anche perché provenienti l'uno dal fronte degli avvocati, l'altro da un magistrato, ma con un punto fondamentale in comune: la consapevolezza dell'importanza della legge sulla protezione dei dati personali nella nascente società dell'informazione e il tentativo di costruire quella "cultura della privacy" che in Italia è ancora assente (come dimostrano i primi maldestri tentativi di applicazione, fatti di improvvise censure, che abbiamo visto a partire dai primi di maggio).

Dunque gli avvocati esaminano la legge con l'intento - a mio avviso riuscito - di fornire indicazioni operative ai titolari delle banche dati. Ecco quindi una pratica struttura a domande e risposte, con abbondanza di richiami, schemi e tabelle, indispensabili per orientarsi in una normativa tanto complessa. Ma "La tutela dei dati personali" non è solo un manuale applicativo, perché offre anche una panoramica a tutto campo degli aspetti più controversi della legge, con i necessari riferimenti alla normativa europea e ai suoi lavori preparatori.

Ed è questo il punto da cui parte Buttarelli, che si propone evidentemente di fornire una "summa" non solo della legge 675/96, ma anche di tutto l'accidentato percorso che ha portato all'approvazione del testo definitivo. Articolo per articolo, comma per comma, il magistrato esamina la legge, spiegando il perché di ogni scelta legislativa e le conseguenze che ne derivano. Il risultato è una sorta di "interpretazione autentica" di natura dottrinale che non potrà essere ignorata in sede di applicazione della legge.

Nonostante la sostanziale complessità della materia e l'ampiezza dei riferimenti, "Banche dati e tutela della riservatezza" è scritto con notevole chiarezza. La sua lettura è quindi consigliabile anche a chi, pur non avendo una particolare preparazione giuridica, sia interessato a conoscere tutti i risvolti

della tutela dei dati personali. Non si tratta però di "istruzioni per l'uso": chi ha la necessità di un manuale di consultazione, troverà certamente più utile il lavoro degli Imperiali, corredato anche di una completa appendice normativa.

Pratica contrattuale

Carlo Rossello
I contratti dell'informatica nella nuova disciplina del software

Collana "Il diritto dell'informatica" di Guido Alpa
 pp. 295
 Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, 1997



E' discutibile che nel settore delle tecnologie dell'informazione si possa definire "nuovo" qualcosa che risale a cinque anni addietro, come il decreto legislativo n. 518 del '92. Ma, come si sa, il diritto avanza a un passo molto più lento della tecnologia, e per il giurista cinque anni sono un'inezia. Tuttavia la riserva riguarda solo il titolo del volume di Carlo Rossello (che contiene anche importanti contributi di

Alessandro Musella e Cesare Guerreri), perché il contenuto è attuale e di notevole utilità. Infatti, oltre a un'analisi della normativa, il libro presenta una serie di modelli di contrattualistica che non si limitano al software, ma comprendono anche l'hardware, i contratti di *outsourcing* e la *system integration*. Di notevole interesse anche la rassegna della giurisprudenza.